

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Poirino, ad uso irriguo senza restituzione, assentita alla Soc. Agr. Ternavasso s.s..**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 835-27569 del 19-10-2017; Codice Univoco: TO-P-10717.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria alla Soc. Agr. Ternavasso s.s. - P. IVA 10916240012 - con sede legale in Carmagnola, Via XX Settembre n. 8, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 175 metri in falda profonda, in Comune di Poirino località Ternavasso - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 133 Particella 33 - in misura di litri/s massimi 38,3 e medi 5,25 per complessivi metri cubi annui 83.000 ad uso agricolo senza restituzione, da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 26-10-2017. (... omissis ...)